



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE,
GEOMETRI E PER IL TURISMO**

“Tito Acerbo”

P E S C A R A

Via Pizzoferrato, 1 Pescara - Tel.: 085-4225225 – Fax: 085-2058499

Fondato nel 1923

Prot. n° 6986-V-21

Pescara, 02-10-09

- *Ai Docenti*
- *Al D.S.G.A.*
- *Al Personale ATA*
- *All'Albo*

**Regolamento interno recante disposizioni relative alla
vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale
dell'organizzazione della vigilanza**

Premesso che:

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

- Visto l'Art. 6 DPR 416/74 – Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva;
- Visto l'Art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;
- Visto il D.L.vo 297/94;
- Visto il D.L.vo 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente); individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01-02-01;
- Visto il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (DPR 24 Giugno 98, n° 249) art. 3 e 4;
- Visto il Regolamento dell'Istituto Tecnico “Tito Acerbo”;
- Visto il Codice Civile;
- Vista la “Carta dei servizi scolastici” recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle Istituzioni Scolastiche e educative di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico

rende noto il **"Regolamento di Vigilanza"**, che a partire dall'Anno Scolastico 2009-10, diviene parte integrante del Regolamento di Istituto.

Le misure organizzative adottate si riferiscono alla Vigilanza degli alunni:

- **1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche**
- **2) Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula**
- **3) Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi**
- **4) Nel corso dell'intervallo-Ricreazione**
- **5) Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni**
- **6) Durante gli spostamenti dall'aula alla Palestra e ai Laboratori**
- **7) Un riguardo ai minori "bisognosi di soccorso"**
- **8) Nel cortile della Scuola**
- **9) Nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione**
- **10) Infortuni e malori degli alunni**
- **11) In caso di sciopero**
- **12) Norme finali**

Tutto il personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento:

ART. 1 – Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola (Art. 29 – C. 5 CCNL 2006-09).

La Corte dei Conti, sez. III, 19-02-94, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che *l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio* e che, conseguentemente in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, *il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca *deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni* sino al suo ritorno.

I Collaboratori Scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), *sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio*, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

ART. 2 – Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (Art. 29 – Comma 5, CCNL Scuola 2006-09).

All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore Scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il Collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le entrate. Gli *altri collaboratori scolastici* in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

ART. 3 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i *Collaboratori Scolastici devono* favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

ART. 4 – Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata *ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione*; gli alunni, di norma, *vengono fatti uscire dall'aula* e sostano negli spazi interni o esterni sorvegliati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici.

I *Collaboratori Scolastici* durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il *corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni.*

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici.

Va concordato l'utilizzo degli spazi e stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio interno ed esterno.

I Docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

ART. 5 – Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che *presso il cancello d'uscita dell'edificio sia presente un Collaboratore Scolastico* con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli *altri Collaboratori Scolastici* in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti a curare che gli alunni si avviino ordinatamente all'uscita ove il personale ausiliario regolerà il deflusso esterno.

ART. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e ai Laboratori

Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, **devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.**

La sorveglianza nella Palestra è affidata all’insegnante e a un Collaboratore Scolastico.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ART. 7 – Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazioni di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno** o dall’operatore addetto all’assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

ART. 8 – Ingresso nel cortile Sede storica / succursale

L’ingresso nel cortile della Scuola (sede storica e succursale) è riservato al personale scolastico, ai genitori e agli alunni.

In detto spazio la presenza di un collaboratore scolastico è garantita solo all’ingresso e all’uscita da Scuola degli alunni, ma la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del Codice della strada che per legge sono vigenti anche in questo spazio di pertinenza della Scuola.

Gli alunni e i docenti devono pertanto tenere un comportamento stradale corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

Nel cortile della Sede Centrale entrano automobili e scooters che devono avanzare rigorosamente a passo d’uomo ed essere collocati con ordine negli appositi spazi. I motorini vanno parcheggiati dentro il cancello, nella prima parte del cortile, non oltre la linea bianca.

Nella sede succursale “Di Marzio” possono transitare attraverso il cancello solo gli scooters. (ved. norme specifiche).

E’ assolutamente vietato sostare davanti alla gradinata e alle uscite di Sicurezza.

Trattandosi di parcheggio incustodito, gli alunni ed i docenti dovranno provvedere a mettere in sicurezza i loro mezzi, in quanto la Scuola non risponde dei furti e dei danneggiamenti.

I comportamenti “fuori norma” rilevati dal personale della Scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e quindi ai genitori.

E’ vietato l’ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

ART. 9 – Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d’istruzione

I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.

Per le visite a piedi nei dintorni della Scuola o nell’ambito del territorio comunale, i docenti dovranno comunque preventivamente acquisire il consenso, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello disponibile sul sito o in Segreteria alunni.

Per l’organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circ. del 28-09-09.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori.

Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quanto presente nella classe/sezione.

E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio/uscita dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Per i viaggi d'istruzione o uscita di più giorni, ogni alunno dovrà essere dotato di ***Tessere sanitaria*** e di un foglio individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della Scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, ***non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.***

ART. 10 – Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

- Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

L'insegnante in servizio se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato:

- ***Resta calmo insieme agli altri allievi***
- ***Evita che si crei ressa attorno all'infortunato***
- ***Valuta la gravità dell'accaduto***
- ***Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano***
- ***L'Addetto al Pronto Soccorso in servizio si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza; se necessario fa chiamare il "118"***
- ***Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto***
- ***Avverte l'Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato***
- ***Segnala l'accaduto all'Ufficio di Protocollo che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata***

- N.B.:**
- ***In linea di massima non rimuovere l'alunno con malore***
 - ***Tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi***

Avvisare la famiglia sempre , indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

ART. 11 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82), i Docenti non saranno però impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte.

Art. 12 – Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annateresa ROCCHI)

s/m